



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                    |                       |                              |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MONTANARI</u>   | <u>MARCO</u>          | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GIANFERRARI</u> | <u>VENTURINO IVAN</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>MANFREDINI</u>  | <u>ROMANO</u>         | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |
| <input type="checkbox"/> | .....              | .....                 | .....                        |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 332/2018  
depositato il 10/05/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520160010867511000 IRPEF-ALTRO 201
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520160010867511000 IRPEF-ALTRO 201
- avverso PREAVV IPOTECA n° 09576201800000402000 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso PREAVV IPOTECA n° 09576201800000402000 IRPEF-ALTRO 2007

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA  
VIA GIUSEPPE GREZAR N. 14 00142 ROMA

**difeso da:**

RIGHI ROBERTA  
VIA RUA MURO 31 41121 MODENA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

ROSSI AVV. MAURO  
VIA DONIZONE DA CANOSSA 35/00 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 332/2018

UDIENZA DEL

20/11/2018 ore 09:30

N°

271/2018

PRONUNCIATA IL:

20/11/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27/11/2018

Il Segretario

*Aluisi Luzzi*

### Svolgimento del processo

1-II sig. ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" con cui la Stessa invita il Ricorrente a versare ,entro un termine di 30gg, presso i propri sportelli, la somma ,ammontante ad € 79.810,00, di cui risulterebbe debitore sulla base di due cartelle di pagamento richiamate nell'atto; in difetto, di tale versamento, la Stessa avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del dovuto sui beni immobili del Ricorrente; Questo grava l'atto , chiedendone l'annullamento, sul presupposto della sua illegittimità posto che:\* lo stesso e gli atti presupposti ,cioè la cartelle di pagamento cui fa riferimento , Gli sono stati notificati via pec con l'allegazione degli stessi in formato pdf anziché p7m, che sarebbe l'unico che consentirebbe di provare la "genuità" degli stessi;\*\*lo stesso non conterrebbe ,in allegato, le cartelle di pagamento cui fa riferimento e non sarebbe stato stilato nel rispetto delle formalità di legge; produce giurisprudenza a supporto delle proprie doglianze; vinte le spese; l'Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso stante la totale infondatezza delle doglianze del Ricorrente; in particolare si sofferma sulla, a suo dire ,indubitabile legittimità delle notifiche via pec dell'atto impugnato e degli atti presupposti; chiede infine il rigetto del ricorso; vinte le spese ;il Ricorrente produce memoria illustrativa con cui deduce il vizio di irregolare costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia che si è costituita, non direttamente, ex art 11 d.lgs.546/92, ma per il tramite di un procuratore speciale, con la conseguenza che la costituzione della Stessa sarebbe inesistente; insiste in accoglimento del ricorso richiamando le doglianze introduttive.

### Motivi della decisione

2-In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione di irregolare costituzione in giudizio dell'intimata Agenzia; dalla procura alle liti rilasciata al difensore, un



avvocato del libero foro, risulta che la stessa è stata rilasciata da chi si qualifica quale Responsabile Contenzioso per l'Emilia Romagna a ciò autorizzato, per procura speciale autentica per atto notarile, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in Roma ente pubblico economico; come correttamente sottolineato dal Ricorrente va tenuta distinta la "capacità di stare in giudizio" "dall'assistenza tecnica"; quanto alla prima ;l'art 11, , d.lgs.546/92 dispone che"  
*1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.*  
*2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.*  
*3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.*"; ne consegue che essendosi l'Agenzia costituita in giudizio tramite il suddetto procuratore speciale, in palese violazione del dettato normativo ,non può che conseguire la irregolarità della stessa; vero è che il suddetto obbligo di stare in giudizio direttamente va inteso come divieto di conferire procure a soggetti terzi estranei alla struttura dell'Agenzia e non come divieto di conferirle agli "interna corporis" della Stessa sulla base di un potere organizzativo da parte delle funzioni aziendali apicali, ma la carenza agli atti di copia della suddetta procura ,ne impedisce un più approfondito esame e ,dunque, impedisce a questo Giudice, di giungere a conclusioni diverse; ma anche dovesse ammettersi, in ipotesi, l'esistenza della capacità processuale comunque la



costituzione in giudizio sarebbe irregolare stante il divieto in capo all'Agencia di farsi "assistere tecnicamente", in giudizio, da avvocati del libero foro avanti il Giudice Tributario; il divieto è contenuto, invero, con malaccorta tecnica legislativa, nell'art 1, comma 8°, ultimo periodo, d.l. 193/2016 secondo cui "*Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*" che ha, in qualche modo, sommato, in capo alla stessa struttura, anche per l'Agencia delle Entrate -Riscossione, capacità di stare in giudizio ed assistenza tecnica, inibendole, nei gradi di merito, la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, facoltà invece, concessa ex art. 12 comma 8, d.lgs. 546/92, alle Agenzie delle Entrate, della Dogana, dei Monopoli; in conclusione il sistema conseguente al suddetto d.l. si lascia costruire nel senso che: *...La norma ha esteso, dunque, l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell'Agencia delle entrate ed a quelli dell'Agencia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell'ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all'ufficio dell'agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio - in particolare, solo nel giudizio di merito - direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell'avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 8° del citato decreto legge, sebbene detto ente non appartenga propriamente all'ambito delle Amministrazioni dello Stato - trattandosi di ente pubblico economico - alle quali normalmente si riferisce la previsione circa la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato (art. 1 del r. d. n. 1611 del 1933)"(Cass sent .n° 28684/2018); in conclusione va affermato che l'intimata Agencia si è*




irregolarmente costituita in giudizio, e per quanto attiene la sua capacità di stare in giudizio e per quanto attiene l'assistenza tecnica ,concretizzatasi tramite delega ad un avvocato del libero foro, con tutte la conseguenze del caso; va poi aggiunto che non può applicarsi alla fattispecie concreta dedotta in giudizio il disposto di cui all'art.182 c.p.c. stante il fatto che il comma 10 dell'art. 12 d.lgs.546/92 , stante la chiara rubrica legis dello stesso, (*"Assistenza tecnica"*) ne limita l'applicabilità alle Parti processuali che possono avvalersi dell'assistenza tecnica , facoltà esclusa , nei giudizi di merito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; passando ora al merito del ricorso lo stesso va dichiarato infondato e dunque va respinto; le doglianze del Ricorrente si sostanziano ,concretamente, nella ipotizzata irregolare notifica via pec e dell'atto impugnato e degli atti presupposti in quanto in entrambi i casi li stessi sarebbero stati allegati alla pec in formato pdf anziché p7m, che sarebbe l'unico che consentirebbe la "genuità" degli stessi; invero è condivisibile principio di diritto quello secondo cui" *In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.*" [Sez. U -, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132 - 02)]; se ora si applica il suddetto principio alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne l'infondatezza della e, dunque, il rigetto del ricorso; stante la particolarità della fattispecie concreta dedotta in le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso; spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia li 20 novembre 2018

Il Presidente est.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping diagonal stroke extending from the middle of the signature down towards the bottom right of the page.